

LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ESPATRIO

Due nuove circolari a firma di S. E. il Capo del Governo hanno apportato precisi chiarimenti sull'applicazione delle norme per la disciplina degli espatri. Per la loro importanza esse non possono non trovare il proprio posto nelle prime pagine del *Bollettino*, fuori della rubrica consueta.

I.

Applicazione delle norme sulla disciplina degli espatri.

(CIRCOLARE N. 148).

Roma, 3 novembre 1927 - Anno VI.

Alle RR. Ambasciate in Buenos Aires, Rio Janeiro, Santiago, Berlino, Tokio, Londra, Madrid, Costantinopoli e Mosca.

Alle RR. Legazioni in Kabul, Durazzo, Vienna, La Paz, Praga, Pechino, Bogotà, Avana, Copenaghen, Cairo, Quito, Reval, Addis Abeba, Helsingfors, Atene, Guatemala, Haiti, Tegucigalpa, Riga, Kaunas, Lussemburgo, Messico, Managua, Oslo, l'Aja, Assunzione, Teheran, Lima, Varsavia, Lisbona, San Domingo, Bukarest, San Salvador, Belgrado, Bangkok, Stoccolma, Berna, Budapest, Montevideo e Caracas.

Ai RR. Consolati di Melbourne, Ottawa.

PARENTI ED AFFINI CHE POSSONO REDIGERE ATTI DI CHIAMATA.

1. — *Nell'applicazione delle recenti Circolari relative alla disciplina degli espatrii si è rilevata l'opportunità di precisare quali siano, entro i parenti di 3° grado, quelli che possono emettere atti di chiamata in favore di congiunti residenti in Italia.*

In seguito alle precisazioni ora adottate, prescrivo che gli atti di chiamata (salvo le maggiori limitazioni imposte da alcuni paesi di immigrazione: Francia, Canada, ecc.) possono soltanto provenire dai parenti di cui appresso: marito, genitori, figlio, fratello per la sorella nubile o vedova, nipote paterno e materno per i rispettivi avi. Non è ammessa la chiamata tra fidanzati.

S'intendono pertanto abrogate le precedenti disposizioni che estendevano a tutti i parenti ed affini fino al 3° grado la facoltà di emettere atti di chiamata a favore dei congiunti.

Rimane però ferma la facoltà discrezionale concessa ai RR. Consoli di derogare alla regola generale in parola in casi assolutamente eccezionali

meritevoli di particolare considerazione, specialmente nei riguardi degli affini più prossimi (es. suoceri, genero, nuora).

In tali casi gli atti di chiamata saranno però trasmessi a questo Ministero (Direzione Generale Italiani all'Estero), il quale deciderà in merito e provvederà, conseguentemente, a dare o meno la relativa autorizzazione alla competente autorità del Regno.

2. — L'obbligo del contratto di lavoro o dell'atto di chiamata è esteso anche ai connazionali già espatriati all'Estero che intendono trasferirsi da uno Stato ad un altro, specialmente quando si tratti di trasferimenti da paesi continentali a paesi transoceanici.

Naturalmente si potrà derogare alla regola generale in questione in caso di crisi, di disoccupazione locale e sempre che il trasferimento di connazionali disoccupati avvenga verso Stati, in cui essi possano con sicurezza trovare un impiego. Di ciò si dovrà rendere immediatamente edotto questo Ministero.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI DI CHIAMATA E DEI CONTRATTI DI LAVORO.

3. — Gli atti di chiamata ed i contratti di lavoro non collettivi possono essere trasmessi direttamente agli interessati. Debbono invece trasmettersi a questo Ministero se a destinazione del Messico, del Canada e dell'Australia.

VISTI CONSOLARI SUGLI ATTI DI CHIAMATA E SUI CONTRATTI DI LAVORO.

4. — Gli atti di chiamata in favore di congiunti emessi in qualsiasi paese e, provvisoriamente, i contratti di lavoro emessi in paesi transoceanici, possono essere visti dagli Agenti Consolari.

I contratti di lavoro per gli Stati Europei debbono invece essere visti dal competente R. Ufficio diplomatico o consolare, conformemente alle disposizioni date.

LISTA AGENTI CONSOLARI IN STATI TRANSOCEANICI AUTORIZZATI A VISTARE CONTRATTI DI LAVORO.

5. — I RR. Consoli in Stati transoceanici vorranno trasmettere, per il tramite della rispettiva Ambasciata o Legazione, l'elenco delle Agenzie Consolari che, secondo il loro parere, possono essere ammesse a vistare, oltre agli atti di chiamata in favore di congiunti, anche i contratti di lavoro, tenuto presente la posizione geografica della località rispetto alla sede del Consolato giurisdizionalmente competente e la facilità o meno di comunicazioni col Consolato stesso.

Le disposizioni anzidette non si applicano a queglii Stati per i quali siano state emanate disposizioni speciali.

VALIDITÀ DEGLI ATTI DI CHIAMATA.

6. — *Le Autorità del Regno sono state informate che gli atti di chiamata per i paesi transoceanici sono di regola validi per un anno e che quelli provenienti da paesi continentali possono essere ritenuti validi per sei mesi, salvo le maggiori limitazioni imposte da alcuni paesi di immigrazione per il ritorno.*

DICHIARAZIONE CONSOLARE RELATIVA ALLA AMMISSIBILITÀ DELL'ARRUOLATO O DEL CHIAMATO SUI CONTRATTI DI LAVORO E SUGLI ATTI DI CHIAMATA.

7. — *Insieme all'atto di chiamata i RR. Uffici Consolari dovranno trasmettere il documento di stato civile presentato loro dal chiamante in base al quale questi ha fornito la prova del grado di parentela che lo lega al chiamato. Tale documento, se proveniente dall'Italia, dovrà essere autenticato dal Prefetto e da questo Ministero degli Affari Esteri. I documenti prodotti sul luogo dovranno essere conformi alle leggi locali.*

Faccio speciale raccomandazione ai RR. Consoli ed Agenti Consolari di non omettere mai la prescritta dichiarazione consolare sui contratti di lavoro e sugli atti di chiamata circa l'ammissibilità dell'arruolato o del chiamato nel paese straniero.

VISTO CONSOLARE SUI PERMESSI STRANIERI DI ENTRATA E DI SOGGIORNO.

8. — *Già pervengono dalle Autorità del Regno rilievi circa il mancato visto consolare sui permessi di entrata e di soggiorno per i lavoratori diretti in alcuni Stati europei, come Inghilterra, Svizzera, Germania, Austria, ecc. Raccomando che anche tale inconveniente venga eliminato col vistare, unitamente all'atto di chiamata od al contratto di lavoro, anche il documento suddetto e di non rilasciare mai i due visti separatamente.*

VISTO E DICHIARAZIONE CONSOLARE SUI PASSAPORTI DEI CONNAZIONALI CHE RIMPATRIANO TEMPORANEAMENTE.

9. — *Rinnovo, infine, la raccomandazione di dare alle nuove disposizioni la più ampia diffusione, particolarmente per quanto riguarda l'obbligo attualmente prescritto per i connazionali residenti all'estero di munirsi per il ritorno nel Regno del visto consolare. In tale occasione i RR. Consoli ed Agenti Consolari, questi ultimi se a ciò specialmente autorizzati per ragione di situazione geografica della sede, non dovranno mancare di apportare sui passaporti, anche se*

rilasciati soltanto a destinazione del Regno, la dichiarazione circa la durata del soggiorno che i titolari intendessero fare in Italia, poichè è in base alla predetta dichiarazione, (salvo l'osservanza delle altre speciali disposizioni emanate da alcuni paesi d'immigrazione), che i titolari stessi potranno ottenere nel Regno dalle competenti Autorità Prefettizie il visto od il rinnovo del passaporto per il riespatrio.

Al riguardo ho prescritto che il soggiorno nel Regno, per cui non è necessario al cittadino rimpatriante provvedersi di atti di chiamata o di contratto di lavoro, sia normalmente quello che non eccede l'anno per i rimpatrianti da paesi transoceanici e di sei mesi negli altri casi.

Le RR. Ambasciate e Legazioni, alle quali è indirizzata la presente, vorranno dare d'urgenza le opportune istruzioni ai dipendenti Uffici Consolari. — MUSSOLINI.

II.

Applicazione delle norme sul rilascio dei passaporti.

(CIRCOLARE N. 149).

Roma, 3 novembre 1927 — Anno VI.

Ai Signori Prefetti e Questori del Regno
 Ai RR. Ispettori dell'emigrazione nei porti
 e per conoscenza:
 Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno.

PARENTI ED AFFINI CHE POSSONO REDIGERE ATTI DI CHIAMATA A FAVORE DI CONGIUNTI.

1. — Nell'applicazione delle recenti circolari relative alla disciplina degli espatri si è rilevata l'opportunità di precisare quali siano, entro i parenti di 3° grado, quelli che possono emettere atti di chiamata in favore dei congiunti residenti in Italia.

In seguito alle precisazioni ora adottate, ho prescritto ai RR. Consoli all'estero che d'ora innanzi gli atti di chiamata (salvo le maggiori limitazioni imposte da alcuni paesi d'immigrazione: Francia, Canada, ecc.) possono soltanto provenire dai parenti di cui appresso: marito, genitori, figlio, fratello per la sorella nubile o vedova, nipote paterno o materno per i rispettivi avi. Non è ammessa la chiamata tra fidanzati.

S'intendono pertanto abrogate le altre disposizioni che estendevano a tutti i parenti o affini fino al 3° grado la facoltà di emettere atti di chiamata a favore di congiunti.

Rimane tuttavia ferma la facoltà discrezionale concessa ai RR. Consoli all'estero di derogare alla regola generale in parola nei casi assolutamente eccezionali meritevoli di particolare considerazione, specialmente nei riguardi degli affini più prossimi.

In tali casi gli atti di chiamata saranno trasmessi a cura di questo Ministero, se per paesi continentali, alle competenti Prefetture, se per paesi transoceanici, ai RR. Ispettori dell'emigrazione unitamente alla relativa autorizzazione d'espatrio, della quale si dovrà fare menzione sui certificati di assicurato imbarco per opportuna norma dell'Autorità che dovrà rilasciare il passaporto.

ESPATRI AL MESSICO, CUBA, CANADÀ ED AUSTRALIA.

2. — *Si avverte che vengono pure trasmessi a cura di questo Ministero tutti i contratti di lavoro e gli atti di chiamata, senza distinzione alcuna, provenienti dal Messico, dal Canadà e dall'Australia. E perciò non si dovrà tener conto, agli effetti del visto sui certificati di assicurato imbarco, della esibizione dei predetti documenti direttamente dagli interessati.*

VISTI CONSOLARI SUGLI ATTI DI CHIAMATA E SUI CONTRATTI DI LAVORO.

3. — *In relazione ad analoghi quesiti si fa presente che gli atti di chiamata per qualsiasi paese ed i contratti di lavoro per gli Stati transoceanici visti dagli Agenti consolari debbono essere ritenuti validi.*

I contratti di lavoro per gli Stati Europei debbono invece essere visti dal R. Consolato italiano competente.

Gli atti di chiamata saranno corredati dai documenti di stato civile attestanti il grado di parentela, in base al quale il chiamante usa del suo diritto al richiamo del congiunto.

ATTI DI CHIAMATA E CONTRATTI DI LAVORO ANTERIORI AL 31 LUGLIO 1927.

4. — *Facendo seguito alle precedenti disposizioni transitorie le SS. LL. vorranno attenersi alle istruzioni e delucidazioni che seguono:*

Gli atti di chiamata ed i contratti di lavoro visti anteriormente al 31 luglio scorso dai RR. Consoli e dagli Agenti consolari, ma senza la dichiarazione attualmente prescritta in merito all'ammissibilità del chiamato o dell'arruolato, possono essere ritenuti validi (se non scaduti) ai fini del rilascio del passaporto e dell'espatrio fino al 31 dicembre 1927.

Non debbono con ciò intendersi abrogate le disposizioni date anteriormente alla circolare n. 76 del 20 giugno scorso, circa il rilascio del visto sui contratti di lavoro per la Francia, il Belgio e la Svizzera da parte delle nostre Autorità diplomatiche e consolari.

VALIDITÀ DEGLI ATTI DI CHIAMATA IN GENERALE.

5. — *Gli atti di chiamata per i paesi transoceanici sono, di regola, validi per un anno e quelli provenienti da paesi continentali, per sei mesi, salvo le maggiori limitazioni al reingresso imposte da alcuni paesi di immigrazione.*

ASSICURATI IMBARCHI ANTERIORI AL 31 AGOSTO 1927
E CESSIONE DI PASSEGGERI DA COMPAGNIA A COMPAGNIA.

6. — *Conformemente al disposto dell'ultimo comma del 1° paragrafo della Circolare n. 97 del 16 luglio scorso i certificati di assicurato imbarco vistati anteriormente al 31 agosto scorso secondo le norme allora vigenti per partenze posteriori a tale data sono sempre validi. Si avverte pertanto che, giusta le istruzioni precedentemente impartite ai RR. Ispettori dell'emigrazione, i predetti certificati debbono ritenersi validi anche per una partenza successiva a quella indicata secondo la formula adottata sui certificati stessi e non è necessario chiederne il rinnovo, qualora la data indicata per la partenza sia trascorsa durante le pratiche per il rilascio del passaporto.*

Qualora la media mensile dei passaporti a destinazione dei paesi transoceanici, da rilasciarsi in ottemperanza alle predette disposizioni transitorie, dovesse superare la media dei mesi corrispondenti dell'anno scorso, il rilascio dei passaporti in soprannumero dovrà essere rimandato al mese successivo.

Nel caso di ritardo alla partenza per causa di forza maggiore riguardante il vettore od il passeggero, questi potrà essere ceduto col suo consenso dal vettore ad altro vettore, i cui piroscafi siano di prossima partenza, a condizione che il R. Ispettore dell'emigrazione, previamente informato, vi consenta facendone la relativa annotazione sulla parte dell'assicurato imbarco in possesso del passeggero stesso. Ad evitare che avvengano cessioni non autorizzate, i partenti dovranno esibire, insieme al passaporto, l'assicurato imbarco di cui sopra.

TERMINE MASSIMO PER L'ESONERO DALL'OBBLIGO DELL'ATTO DI
CHIAMATA E DEL CONTRATTO DI LAVORO AI CONNAZIONALI RIM-
PATRIATI DALL'ESTERO.

7. — *Essendosi prospettata l'opportunità di adottare un termine costante, per il quale non sia necessario ai connazionali, rimpatriati, dall'estero e che all'estero intendono tornare, di munirsi di atto di chiamata o di contratto di lavoro, esso termine viene stabilito in un anno per coloro che provengono da paesi di oltre Oceano e nei sei mesi per coloro che provengono da altri Stati, salvo l'osservanza delle disposi-*

zioni speciali vigenti per alcuni Stati, per rientrare nei quali permanga l'obbligo di esibire permessi temporanei o stagionali, lettere di chiamata o documenti di lavoro non scaduti.

RIESPATRIO DEI CONNAZIONALI
RIMPATRIATI ANTERIORMENTE AL 31 AGOSTO 1927.

8. — *Ferma stante l'osservanza dei termini di cui al paragrafo precedente, ai connazionali rimpatriati prima del 31 agosto scorso si potrà in via transitoria rinnovare o rilasciare il passaporto od il visto per il riespatrio, anche se sul passaporto, con il quale hanno fatto ritorno nel Regno, non figuri il visto e la dichiarazione consolare, attualmente prescritta, circa il soggiorno che i connazionali in parola avevano intenzione di fare in Italia.*

APPLICAZIONE GENERALE DELLE NORME
SULLA DISCIPLINA DEGLI ESPATRI.

9. — *Rammento, inoltre, che le disposizioni in genere relative alla disciplina degli espatri si applicano soltanto ai connazionali che si recano all'estero a scopo di lavoro o per raggiungere all'estero congiunti od affini già espatriati per tale scopo.*

Resta però sempre obbligatoria per tutti e cioè anche per le altre categorie di cittadini che non viaggiano per gli scopi suddetti, la condizione del certificato di assicurato imbarco per il rilascio del passaporto o del visto a destinazione di paesi transoceanici.

I cittadini rimpatriati temporaneamente potranno ottenere il visto od il rinnovo del passaporto per il riespatrio, purchè dimostrino in qualsiasi modo di essere effettivamente rimpatriati dall'estero ed all'estero residenti. — MUSSOLINI.